

7. Settimo motivo, vertente sul fatto che la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi ai sensi dell'articolo 265 TFUE in relazione alla concessione dell'aiuto di Stato nella forma di vantaggi fiscali a favore del terzo interessato che non erano stati autorizzati nella decisione relativa alla progettazione (fase di progettazione).

---

**Ricorso proposto il 21 dicembre 2016 — Labiri/CESE e Comitato delle regioni**

**(Causa T-904/16)**

(2017/C 063/44)

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* Vassiliki Labiri (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J.-N. Louis e N. De Montigny, avvocati)

*Convenuti:* Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle regioni dell'Unione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia dichiarare che:

- la decisione del segretario generale del Comitato delle regioni dell'11 maggio 2016 di riassegnare la ricorrente, in quanto amministratore alla Direzione della traduzione in esecuzione dell'accordo transattivo nella causa F-33/15 è annullata;
- il CESE è incorso in uno sviamento di potere e ha violato il suo obbligo di lealtà nei confronti della ricorrente per averla indotta scientemente in errore riguardo alla portata dell'accordo intervenuto tra le parti il 4 febbraio 2016;
- condannare il CESE e il CdR congiuntamente alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 266 TFUE, nei limiti in cui la decisione impugnata sarebbe stata adottata in palese violazione della composizione amichevole intervenuta nella causa F-33/15, Labiri/CESE.
2. Secondo motivo, vertente su uno sviamento di potere, nei limiti in cui la ricorrente sarebbe stata deliberatamente indotta in errore circa la portata dell'accordo intervenuto tra le parti e più precisamente circa l'interpretazione data dai due comitati dei termini dell'accordo.

---

**Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — Schwenk Zement KG/Commissione**

**(Causa T-907/16)**

(2017/C 063/45)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Parti**

*Ricorrente:* Schwenk Zement KG (Ulm, Germania) (rappresentanti: U. Soltész, M. Raible e G. Wecker, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare la Commissione alle spese.

## Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso di annullamento è diretto contro la decisione C (2016) 6591 final della Commissione del 10 ottobre 2016 (Causa M.7878 — HeidelbergCement/Schwenk/Cemex Hungary/Cemex Croatia [GU 2016, L 374, pag. 1]).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004<sup>(1)</sup>, eventualmente in combinato disposto con il punto 147 della comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 (in prosieguo: la «comunicazione giurisdizionale consolidata»).

Nell'ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non sarebbe competente ad analizzare la concentrazione controversa. Se infatti la ricorrente correttamente non fosse stata considerata quale impresa interessata, non sarebbero state raggiunte le soglie di fatturato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 139/2004.

2. Secondo motivo, vertente su un difetto di motivazione.

A tale riguardo, la ricorrente contesta che la Commissione fa riferimento infatti all'esistenza dell'eccezione di cui al punto 147 della comunicazione giurisdizionale consolidata, ma non ha dimostrato che esistessero effettivamente le condizioni per l'operare di tale eccezione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1)

---

## Ricorso proposto il 22 dicembre 2016 — RRTec/EUIPO — Mobotec (RROFA)

(Causa T-912/16)

(2017/C 063/46)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco*

## Parti

*Ricorrente:* RRTec Sp. z o.o. (Gliwice, Polonia) (rappresentante: T. Gawrylczyk, consigliere giuridico)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Mobotec AB (Göteborg, Svezia)

## Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

*Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente

*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea figurativo contenente l'elemento denominativo «RROFA» — Domanda di registrazione n. 12 699 534

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 05/10/2016 nel procedimento R 2392/2015-1